



FONDAZIONE
AGOSTINO
DE MARI

Regolamento dell'Attività Istituzionale Erogativa

TESTO DELIBERATO
dal Consiglio Generale di Indirizzo nella seduta del 25 giugno 2020

Indice

Parte generale	3
Art. 1 Le attività istituzionali di tipo erogativo. Principi di carattere generale	3
Art. 2 La periodica programmazione delle attività istituzionali di tipo erogativo	3
Art. 3 I settori di intervento	4
Art. 4 Le risorse per l'attività erogativa e la loro ripartizione	4
Art. 5 La tipologia delle attività istituzionali nei settori di intervento prescelti nei documenti di programmazione	4
Art. 6 I criteri di valutazione per selezionare i settori cui assegnare quote di erogazione	5
Art. 7 I criteri di valutazione per selezionare le iniziative o i progetti cui assegnare quote di valutazione	5
Parte gestionale	6
Art. 8 I ruoli e le competenze generali degli Organi e degli Organismi nella gestione dell'attività istituzionale erogativa	6
Art. 9 La costituzione, il ruolo, la competenza e il funzionamento delle Commissioni di studio e consultive	6
<i>Costituzione</i>	6
<i>Ruolo</i>	6
<i>Competenza</i>	7
<i>Funzionamento</i>	7
Art. 10 Il ruolo e le competenze del Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione	8
<i>nella fase progettuale e propositiva:</i>	8
<i>nella fase esecutiva</i>	8
<i>nella fase di rendicontazione</i>	9
Art. 11 Il ruolo e le competenze del Consiglio Generale di Indirizzo nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione	9
Art. 12 Il ruolo e le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione	9
Art. 13 I soggetti percettori delle erogazioni	10
Art. 14 Modalità per partecipare alla assegnazione di erogazioni	10
Art. 15 Esame e valutazione delle proposte	10
Art. 16 La materiale assegnazione dell'erogazione	11
Art. 17 Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti	11
Art. 18 La comunicazione	11

Regolamento dell'attività istituzionale erogativa diretta al perseguimento degli scopi statutari in applicazione del comma 8 dell'articolo 5 dello Statuto della Fondazione approvato dall'Autorità di Vigilanza della Fondazione con atto del 9 aprile 2020

Il Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione "A. De Mari" viste le modifiche apportate nel tempo dal legislatore al testo del D. Lgs. n. 153/99 a partire dalla data di sua emanazione relativamente alla specifica disciplina della gestione dei settori di intervento istituzionali;

atteso quanto previsto in tema di trasparenza dell'attività istituzionale dall'art. 11 del protocollo di intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015;

visto il testo vigente dello Statuto della Fondazione approvato dall'Autorità di vigilanza con atto del 9 aprile 2020;

tenuto conto di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata per quanto riguarda la gestione dell'attività istituzionale e le competenze attribuite agli Organi statutari per il conseguimento di scopi di utilità sociale e di sviluppo economico del territorio di riferimento della Fondazione;

considerate le previsioni di tipo ordinamentale contenute nel vigente manuale organizzativo e gestionale adottato dalla Fondazione per le finalità previste dal D. Lgs. 231/01;

attese le indicazioni suggerite dall'ACRI in occasione dell'approvazione della Carta delle Fondazioni,

tenuto conto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla adozione di un Regolamento dell'attività istituzionale erogativa rispondente alle esigenze normative attuali,

delibera di adottare, a sensi dell'art. 5, comma 9, del vigente Statuto, con effetto e decorrenza dal 25 giugno 2020 il Regolamento che segue dichiarando abrogati e sostituiti integralmente, con la medesima decorrenza ed effetto, i previgenti regolamenti emanati per disciplinare l'attuazione della stessa materia.

Parte generale

Art. 1 Le attività istituzionali di tipo erogativo. Principi di carattere generale

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità attraverso i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del proprio territorio di riferimento nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

Le attività istituzionali di tipo erogativo che la Fondazione espleta per il perseguimento degli scopi statutari vengono indirizzate esclusivamente nei settori di intervento ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis, del D. Lgs. n. 153/99.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

Art. 2 La periodica programmazione delle attività istituzionali di tipo erogativo

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Il Documento di programmazione periodica pluriennale e il Documento di programmazione periodica annuale rappresentano gli strumenti attraverso i quali la Fondazione progetta di norma l'insieme delle sue attività istituzionali erogative, agendo esclusivamente nei settori di intervento

ammessi tempo per tempo dal legislatore ed espletando a tal fine:

- ◆ le opportune valutazioni e monitoraggi di tipo preventivo per soddisfare al meglio le esigenze del territorio così rilevate nell'ambito dei settori di intervento ammessi;
- ◆ le conseguenti azioni erogative, in relazione alla gamma degli interventi programmati, in modo trasparente e non discriminatorio, relativamente ai settori prescelti tra quelli ammessi;
- ◆ i successivi riscontri circa gli esiti delle azioni espletate nei settori di intervento prescelti sia sotto il profilo della effettiva utilità sociale conseguita, sia sotto il profilo della promozione di effetti orientati allo sviluppo economico del territorio e della collettività ivi residente.

Art. 3 I settori di intervento

Il settori di intervento possibili, dichiarati ammessi dal legislatore, sono esclusivamente quelli indicati all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 153/99.

Tra questi, il Consiglio Generale di Indirizzo, con cadenza triennale, in occasione dell'approvazione del Documento di programmazione periodica pluriennale, sceglie i settori, che qualifica come rilevanti, verso cui indirizzare l'attività erogativa a sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 153/99. I predetti settori rilevanti possono essere scelti fino ad un massimo di cinque e devono essere mantenuti per almeno un triennio. La individuazione dei settori rilevanti deve essere effettuata dal Consiglio Generale di Indirizzo con l'adozione di una specifica delibera, anche facente parte di quella con cui si approva il Documento di programmazione previsionale, che deve essere formalmente trasmessa all'Autorità di vigilanza.

Ai settori rilevanti tempo per tempo prescelti deve essere destinata annualmente almeno la metà delle risorse economiche disponibili per l'attività erogativa, in applicazione di quanto previsto all'art. 8 del D. Lgs. n. 153/99.

In occasione dell'approvazione del Documento di programmazione periodica annuale, il Consiglio Generale di Indirizzo sceglie i restanti settori, sempre tra quelli ammessi, verso cui orientare

l'attività di intervento istituzionale ed ai quali assegnare la residua disponibilità di risorse.

Art. 4 Le risorse per l'attività erogativa e la loro ripartizione

Le risorse economiche che la Fondazione periodicamente ottiene dall'impiego del patrimonio e che è possibile destinare alla soddisfazione dell'attività erogativa sono specificatamente indicate all'art. 8 del D. Lgs. n. 153/99.

Il Consiglio Generale di Indirizzo, in occasione dell'approvazione dei Documenti di programmazione periodica di tipo pluriennale ed annuale, destina ai settori di intervento prescelti, rilevanti e non, le risorse disponibili per l'attività istituzionale operativa effettuando una ripartizione tra i medesimi settori in termini percentuali e in modo tale da rispettare le predette quote dettate dalla normativa di settore.

Il Consiglio Generale di Indirizzo può, nella stessa occasione di periodica programmazione o in altra occasione, assegnare risorse predefinite ad una specifica iniziativa nel rispetto dei vincoli imposti dalla richiamata normativa di settore. Qualora l'assegnazione di risorse ad una specifica iniziativa avvenga in occasione diversa dalla periodica programmazione dell'attività erogativa e sia di ammontare rilevante, il Consiglio Generale di Indirizzo dovrà procedere all'aggiornamento del documento di programmazione annuale e/o pluriennale, avendo cura di trasmettere all'Autorità di Vigilanza l'aggiornamento stesso.

Art. 5 La tipologia delle attività istituzionali nei settori di intervento prescelti nei documenti di programmazione

La Fondazione indirizza la propria azione di programmazione degli interventi, attraverso iniziative proprie e sostenendo altresì progetti promossi da terzi.

In particolare, l'attività istituzionale viene espletata attraverso:

- a. la realizzazione di iniziative o progetti propri, intendendosi per tali:

- le specifiche iniziative o progetti ideati direttamente dalla Fondazione e dalla stessa gestiti, nell'ambito di un determinato settore di intervento, anche per il tramite di società, imprese o enti strumentali appositamente costituiti;
 - le iniziative o progetti proposti in ogni modo da terzi, e d'intesa con questi, gestiti dalla Fondazione, nell'ambito di un determinato settore la cui promozione è di particolare interesse per la Fondazione stessa;
- b. il finanziamento di tutto o parte di iniziative o progetti di terzi che gli stessi propongono autonomamente nell'ambito dei settori prescelti nella programmazione periodica e quindi dei bandi tematici e delle sessioni erogative generali.
- c. il sostegno istituzionale all'attività ordinaria di enti operanti nel territorio di riferimento;
- d. altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

In un medesimo settore di intervento possono coesistere iniziative o progetti propri con quelli di terzi.

Art. 6 I criteri di valutazione per selezionare i settori cui assegnare quote di erogazione

Nella scelta dei settori di intervento di tipo rilevante, considerato che a questi è destinata la maggior quota delle risorse disponibili annualmente per le erogazioni, gli organi competenti sia a livello propositivo sia a livello decisionale dovranno basarsi, in occasione dei momenti di programmazione istituzionale periodica, sulle prioritarie esigenze espresse dal territorio e individuate attraverso indagini e monitoraggi adeguati.

Nella scelta dei settori di intervento di tipo residuale e non rilevante, la Fondazione si orienterà verso quegli ambiti nei quali sia possibile operare, seppure con disponibilità di risorse contenute, in modo compiuto ed organizzato al fine di conseguire la realizzazione di progetti completi, coerenti con le esigenze del territorio.

Art. 7 I criteri di valutazione per selezionare le iniziative o i progetti cui assegnare quote di valutazione

I criteri guida che la Fondazione assume e che applica per il tramite degli Organi e degli Organismi deputati a gestire l'attività istituzionale erogativa, quali elementi generali e prioritari di valutazione degli interventi cui assegnare le risorse disponibili, sono rappresentati:

1. dalla capacità dell'iniziativa o del progetto di dispiegare i suoi effetti su tutto o su gran parte del territorio coinvolgendo la maggior parte possibile della collettività ivi residente;
2. dalla capacità dell'iniziativa o del progetto di produrre risultati a soddisfazione di esigenze avvertite dal territorio e che siano verificabili sul piano delle conseguenze di tipo sociale;
3. dalla potenzialità dell'iniziativa o del progetto di dispiegare i suoi effetti in modo duraturo ed auspicabilmente costante nel tempo;
4. dalla capacità dell'iniziativa o del progetto di promuovere lo sviluppo economico del territorio e di aggregare risorse economiche provenienti da terze parti interessate a partecipare al progetto o a sostenerlo;
5. dal non porsi dell'iniziativa o del progetto in rapporto di mera sostituzione con quanto di competenza della pubblica amministrazione.

Nella valutazione delle iniziative o progetti sotto il profilo realizzativo, con particolare riferimento alle proposte presentate da terzi, gli Organi e gli Organismi competenti terranno altresì conto:

- a. della congruità del progetto rispetto ai documenti di programmazione;
- b. della coerenza ed equilibrio nei costi del progetto (avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti);
- c. dell'analisi del bisogno a cui la richiesta intende far fronte, e, quindi, dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
- d. delle caratteristiche del richiedente, e, quindi, dell'esperienza maturata nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;

- e. dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- f. della capacità del progetto di generare networking;
- g. del grado di incidenza sul territorio di operatività della Fondazione;
- h. della previsione, come parte del progetto, di un programma di auto-valutazione sulla realizzazione dello stesso nelle diverse fasi, attraverso parametri obiettivi;
- i. della completezza della documentazione fornita;
- j. della completezza e correttezza della rendicontazione di altri progetti già conclusi.

Tali criteri vengono poi declinati in occasione della definizione dei bandi tematici e delle sessioni erogative generali

Parte gestionale

Art. 8 I ruoli e le competenze generali degli Organi e degli Organismi nella gestione dell'attività istituzionale erogativa

Il D. Lgs. n. 153/99 ed il vigente Statuto prevedono specificità ed esclusività di ruolo e di competenze in capo agli Organi della Fondazione rappresentati dal Consiglio Generale di Indirizzo, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le predette fonti normative consentono altresì che il Consiglio Generale di Indirizzo possa costituire Organismi di tipo ausiliario, quali le Commissioni di studio e consultive, cui delegare talune attività di istruttoria preventiva e di successiva verifica nel corso di svolgimento delle attività erogative istituzionali. Alla figura del Direttore, quale gestore degli uffici esecutivi della Fondazione, è riservato il compito di amministrare i momenti operativi dell'attività erogativa dando assistenza ai citati Organi ed Organismi e il dovuto seguito ai deliberati e decisioni dei medesimi.

Art. 9 La costituzione, il ruolo, la competenza e il funzionamento delle Commissioni di studio e consultive

Costituzione

Il Consiglio Generale di Indirizzo può nominare Commissioni di studio e consultive, la cui composizione e durata di funzionamento è determinata in relazione alle esigenze da soddisfare. Dette Commissioni, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, sono a carattere permanente per tutta la durata del Consiglio, ma talvolta possono essere costituite per un tempo limitato per lo svolgimento di un compito specifico. I componenti le Commissioni sono scelti in funzione dei posseduti requisiti di adeguata professionalità correlata alla funzione o settore assegnato alla specifica Commissione e ai requisiti soggettivi di capacità ed esperienza gestionale maturata nel tempo. In via ordinaria può essere costituita una Commissione per ciascuno dei settori rilevanti di intervento istituzionale che vengono espressi tempo per tempo nei Documenti di programmazione pluriennale, e almeno una Commissione per l'insieme dei restanti settori di intervento di tipo non rilevante.

Ruolo

Le Commissioni come sopra costituite dal Consiglio Generale di Indirizzo svolgono un ruolo ausiliario dello stesso Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, sviluppando per tale finalità una attività di tipo consultivo che è istituzionalmente prevista nella fase di predisposizione della programmazione previsionale dell'attività erogativa istituzionale e, per quanto ritenuto necessario di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nella fase di valutazione di specifiche proposte di progetto e nella fase di monitoraggio dei risultati ottenuti delle iniziative attuate.

Ai fini della valutazione e della comparazione dei progetti presentati, viene predisposta, a cura del Direttore, con la collaborazione degli Uffici della Fondazione e, eventualmente, di soggetti esterni esperti nel tema preposto, una scheda di valutazione, avente lo scopo di assegnare a

ciascuna iniziativa in esame un punteggio che deriva dall'applicazione tecnica degli indicatori stabiliti nel bando relativo.

Le schede e i relativi criteri di valutazione vengono comunicati ai membri delle Commissioni consultive preventivamente rispetto alla riunione della Commissione stessa. In occasione della riunione, la Commissione dovrà esprimersi in merito ai criteri utilizzati per la valutazione oggettiva dei progetti.

Competenza

La competenza delle Commissioni viene esercitata attraverso funzioni conoscitive, di studio, consultive e di proposta.

In particolare, le Commissioni hanno competenza in ordine alle seguenti attività:

1. eseguire indagini e monitoraggi sulla situazione del territorio di riferimento in relazione ai bisogni generali e specifici della collettività circa un particolare settore o ambito;
2. eseguire un approfondimento di studio e una valutazione generale sul settore di competenza assegnato seguendone l'andamento e l'evoluzione relativamente allo stato corrente di soddisfazione dei bisogni ed evidenziando le eventuali prospettive necessità;
3. fornire adeguate e circostanziate indicazioni e valutazioni circa gli esiti delle indagini di cui ai due punti precedenti al Consiglio di Amministrazione nella fase di predisposizione del progetto di Documento programmatico previsionale annuale e pluriennale onde consentire allo stesso Consiglio di disporre di utili informazioni ed elementi per la redazione del documento stesso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
4. predisporre, sulla base degli approfondimenti di cui sopra, le proposte di bandi da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione;
5. esaminare i progetti presentati per l'attuazione dei programmi previsionali approvati nelle forme di rito, esprimendo al riguardo un parere consultivo al Consiglio di Amministrazione dopo aver eseguito le valutazioni occorrenti applicando i criteri generali di cui al precedente

art. 7, anche avvalendosi delle schede di valutazione, all'uopo predisposte dal Direttore;

6. proporre eventuali iniziative autonome della Fondazione per migliorare l'efficacia degli interventi nel settore attribuito.

Le Commissioni, nell'ambito della propria attività istruttoria, possono altresì procedere ad approfondimenti istruttori e di valutazione anche richiedendo, tramite la struttura operativa dell'Ente, notizie all'esterno, prendendo visione di documenti, chiedendo informazioni o facendo intervenire alle proprie riunioni persone esterne al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento del proprio lavoro. Il tutto nel rispetto delle compatibilità di budget secondo quanto stabilito al riguardo nel bilancio di previsione gestito dal Consiglio di Amministrazione.

Occorrendo, al fine di valutare iniziative di interesse comune a più Commissioni, le stesse possono operare congiuntamente in apposite sessioni convocate d'intesa tra i rispettivi Presidenti ed il Direttore.

Funzionamento

Il Consiglio Generale di Indirizzo elegge per ogni Commissione un Presidente individuato, su proposta del Presidente della Fondazione, tra i propri componenti.

Il Presidente della Commissione, sentito il Direttore per quanto riguarda la disponibilità e la congruità del materiale da esaminare di volta in volta, gli aspetti di tipo organizzativo e di sistemazione logistica, convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno.

La convocazione avviene, a cura del Presidente, in via informale per telefono o via fax o via e-mail e comunque in tempo utile per consentire il corretto svolgimento della riunione.

Le sedute delle Commissioni si svolgono, di norma, nei locali della Fondazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Per ogni seduta, inoltre, il Direttore redige il relativo verbale. In caso di assenza o indisponibilità egli può delegare altro dipendente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione, ove lo ritenga opportuno, può intervenire alle sedute di ogni Commissione, con facoltà di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto.

Ai componenti la Commissione e al Vice Presidente del Consiglio Generale di Indirizzo spetta, per la partecipazione ad ogni riunione, un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio Generale di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori, oltre che al rimborso delle spese documentate.

La presenza alle riunioni dovrà risultare dall'avvenuta firma sul registro, che è tenuto a cura del Direttore.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Art. 10 Il ruolo e le competenze del Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione

Il ruolo propositivo e le competenze operative del Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione trovano definizione ed esclusiva attribuzione nell'art. 29 del vigente Statuto:

- ◆ predisporre il progetto di documento programmatico previsionale annuale e il relativo bilancio preventivo annuale;
- ◆ definire i programmi operativi delle attività istituzionali, tramite l'approvazione di specifici bandi tematici e sessioni erogative generali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio Generale di Indirizzo;
- ◆ effettuare la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi e a quant'altro inerente l'attività della Fondazione;
- ◆ predisporre la relazione sulla gestione in termini di bilancio di missione;
- ◆ formulare proposte al Consiglio Generale di Indirizzo in ordine:
 - ai programmi di intervento della Fondazione;

- alla costituzione di società strumentali;
- alla periodica individuazione dei settori rilevanti.

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione, procede a:

nella fase progettuale e propositiva:

- ✓ predisporre per il Consiglio Generale di Indirizzo il progetto di Documento programmatico previsionale, annuale e/o pluriennale, tenendo anche conto delle indicazioni pervenute dalle apposite Commissioni consultive;

proporre in tale documento, con il corredo di adeguate motivazioni:

- i settori rilevanti di intervento e gli altri settori residuali scelti tra quelli ammessi dall'ordinamento di settore;
- la ripartizione delle risorse disponibili tra i vari settori osservando i criteri di distribuzione previsti dalle norme vigenti;
- la individuazione di specifici interventi, iniziative e progetti propri anche prevedendo per tali eventi la definizione delle rispettive esigenze di risorse.

nella fase esecutiva

- ✓ predisporre ed attuare le forme più opportune di pubblicità delle linee programmatiche decise dal Consiglio Generale di Indirizzo al fine di reperire e stimolare le proposte di terzi. Predisporre al riguardo appositi bandi tematici e sessioni erogative generali contenenti le specifiche tecniche e procedure per consentire la presentazione di iniziative o progetti di terzi che aspirino alla assegnazione di erogazioni istituzionali;
- ✓ esaminare e deliberare i progetti e le iniziative da finanziare, sia propri che di terzi, nonché le richieste di sostegno istituzionale tenuto conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati dal Consiglio Generale di Indirizzo nel Documento programmatico previsionale, sentito il parere consultivo delle Commissioni;
- ✓ seguire, anche con l'ausilio consultivo delle apposite Commissioni e del Vice Presidente del Consiglio Generale di Indirizzo, lo stato di

avanzamento e di realizzazione dei progetti propri e di terzi;

- ✓ predisporre modalità di controllo e verificamonitoraggio dei progetti ed iniziative realizzate., anche avvalendosi dell'opera del Vice Presidente del Consiglio Generale di Indirizzo che redigerà apposita relazione scritta sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli interventi per iniziative minori potrà conferire al Presidente un plafond di spesa, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio stesso, per erogazioni che il Presidente possa ritenere di particolare interesse nell'ambito delle attività istituzionali. Il Presidente riferirà annualmente al Consiglio di Amministrazione sulle erogazioni effettuate.

nella fase di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, il progetto di bilancio dell'esercizio precedente. In tale occasione espone, nell'apposita sezione e con le apposite modalità previste nell'Atto di Indirizzo che l'Autorità di vigilanza emana tempo per tempo al fine di disciplinare tale adempimento, in forma analitica, i dati relativi alle erogazioni effettuate, alle risorse impiegate al riguardo e allo stato dei fondi eventualmente istituiti per la gestione nel tempo dell'attività istituzionale.

Nella medesima occasione predispone il progetto di bilancio di missione nel quale, anche raffrontando i dati consuntivi con quanto preventivato nel Documento di programmazione periodica, dà conto ed illustrazione degli interventi e progetti propri eseguiti, delle iniziative e progetti di terzi finanziati, dei risultati conseguiti sul piano della utilità sociale e della promozione dello sviluppo economico del territorio.

Art. 11 Il ruolo e le competenze del Consiglio Generale di Indirizzo nella gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione

Il ruolo di pianificazione strategica e di controllo dei risultati svolto dal Consiglio Generale di Indirizzo nella programmazione generale dell'attività erogativa istituzionale della

Fondazione trova chiara definizione ed esclusiva attribuzione nell'art. 19 del vigente Statuto, laddove è previsto che:

- ◆ istituisce Commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento e, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, le eventuali indennità;
- ◆ definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i settori rilevanti in cui la Fondazione opererà nell'ambito della prevista programmazione periodica;
- ◆ determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- ◆ determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- ◆ verifica l'attuazione dei programmi pluriennali e dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di Amministrazione;
- ◆ costituisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, società, imprese o enti strumentali nella forma prevista dall'ordinamento di settore per il perseguimento degli scopi statuari;
- ◆ approva il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione ed il relativo bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'espletamento delle predette attività di indirizzo strategico e di approvazione dei risultati delle attività istituzionali svolte, il Consiglio Generale si avvale all'occorrenza dell'ausilio consultivo e di studio delle Commissioni appositamente costituite.

Art. 12 Il ruolo e le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti nella

gestione dell'attività erogativa istituzionale della Fondazione

Il ruolo, le competenze e le responsabilità del Collegio dei revisori dei Conti, quale Organo di controllo della Fondazione, sono definiti alla lett. d) terzo comma dell'art. 10 del D. Lgs. n. 153/99, nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999 emanato dall'allora Ministro del Tesoro e nell'art. 32 del vigente statuto.

Per quanto riguarda le attività relative al perseguimento degli scopi istituzionali di tipo erogativo, il Collegio:

1. verifica che i documenti di programmazione periodica siano predisposti nel rispetto della normativa vigente relativamente alla scelta dei settori ed alla ripartizione tecnica delle risorse disponibili tra gli stessi;
2. verifica che il Consiglio di Amministrazione, nella fase di gestione esecutiva degli indirizzi ricevuti per l'espletamento dell'attività erogativa, osservi le vigenti norme recate al riguardo dall'ordinamento di settore nonché il programma generale previsto nei Documenti di programmazione previsionale approvati dal Consiglio Generale;
3. verifica la corretta imputazione ed evidenza nel bilancio delle voci che rappresentano le erogazioni deliberate.

Art. 13 I soggetti percettori delle erogazioni

La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dall'ordinamento di settore nonché quelli eventualmente dettati dall'Autorità di vigilanza.

I destinatari delle erogazioni sono soggetti collettivi dotati o meno di personalità giuridica.

Essi devono:

- a. perseguire scopi di utilità sociale e/o di promozione dello sviluppo economico del territorio;

- b. non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente stesso, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Sono ammesse erogazioni alle imprese, società ed enti strumentali appositamente costituiti dalla Fondazione, alle imprese sociali, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo dell'informazione e del tempo libero. Sono escluse erogazioni dirette o indirette a favore di persone fisiche o enti con fini di lucro, ai partiti o movimenti politici, alle organizzazioni sindacali o di patronato, nonché a soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazioni o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art. 14 Modalità per partecipare alla assegnazione di erogazioni

Per poter richiedere un contributo è necessario accreditarsi e inoltrare la richiesta tramite il modulo di Richieste On Line (ROL).

Art. 15 Esame e valutazione delle proposte

Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione tramite ROL, sono sottoposte ad una preliminare verifica da parte del Direttore con l'ausilio degli Uffici della Fondazione, finalizzata a riscontrare la regolarità formale, la completezza documentale e l'ammissibilità rispetto alle disposizioni statutarie e alle specifiche indicate nei bandi tematici e nelle sessioni erogative generali. Il Direttore trasmette periodicamente alle Commissioni consultive le richieste riscontrate formalmente ammissibili.

Le Commissioni consultive eseguono la valutazione delle proposte sottoposte al loro esame applicando i criteri e metodi di valutazione espressi in questo Regolamento. Quindi trasmettono, per il tramite del Direttore, le richieste esaminate al Consiglio di Amministrazione con il corredo delle rispettive valutazioni e motivazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le schede di valutazione e gli esiti delle valutazioni eseguite dalle Commissioni consultive, delibera quali richieste ammettere o meno a contribuzione definendo l'importo concesso e le eventuali condizioni cui sottoporre l'erogazione.

Attraverso il sistema di Richieste On Line (ROL) i richiedenti possono seguire in tempo reale l'iter della propria pratica alonché possono accedere a tutte le comunicazioni con la Fondazione.

Art. 16 La materiale assegnazione dell'erogazione

Il Direttore sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione e assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

In caso di esito positivo della valutazione relativa sia a una proposta di progetto sia ad una richiesta di sostegno all'attività ordinaria cui faccia seguito il riconoscimento totale o parziale del contributo richiesto, l'assegnazione del relativo importo verrà formalizzata tramite sistema ROL. I

Il perfezionamento dell'atto di assegnazione del contributo avverrà con l'accettazione da parte del beneficiario della assegnazione stessa e delle eventuali condizioni apposte, attraverso il caricamento del relativo documento per il tramite del sistema ROL. La mancata sottoscrizione, per qualsiasi motivo e nel termine fissato dalla Fondazione, della convenzione da parte del proponente risultato assegnatario del contributo, ovvero della comunicazione della concessione del contributo stesso a titolo di accettazione del medesimo, determina la revoca del contributo.

Art. 17 Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti

Oltre alla normale procedura di controllo sulle erogazioni effettuata da parte degli uffici, il Consiglio di Amministrazione può disporre, con l'eventuale ausilio del Vice Presidente del Consiglio Generale di Indirizzo e/o di esperti, verifiche sulla realizzazione dei progetti approvati e finanziati.

La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto dell'attuazione del progetto anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e qualitativi.

Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce motivo di sospensione dell'erogazione o di eventuale recupero dell'erogazione già corrisposta e sospensione dagli interventi sulle future erogazioni, valutate caso per caso.

Art. 18 La comunicazione

La Fondazione, tenuto conto dell'esigenza di operare con trasparenza e senza discriminazione, fornisce alla collettività di riferimento la più ampia e opportuna informativa in merito alle vicende che interessano l'attività istituzionale erogativa.

In via principale tale finalità è assicurata dalla Fondazione pubblicando sul proprio sito web:

- ◆ i documenti di programmazione previsionale
- ◆ la procedura on line da utilizzare per effettuare l'accreditamento e inoltrare le richieste di contributo (ROL);
- ◆ i bandi tematici e sessioni erogative generali tramite i quali sollecitare proposte di intervento in un determinato ambito, anche assegnando termini entro cui rispondere;
- ◆ i progetti propri di cui è stata deliberata la realizzazione;
- ◆ le proposte di terzi accolte ed i relativi progetti/iniziative/richieste di sostegno ammessi al finanziamento;
- ◆ il bilancio consuntivo di tipo economico e sociale.